



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

La Circolare per i clienti

15 luglio 2018

Anteprima

Lavoratori impatriati, precisazioni delle Entrate sulla residenza all'estero	pag. 2
Benzinai, le Dogane pubblicano le istruzioni per la trasmissione dei dati	pag. 3
Studi e parametri 2018, arriva la Circolare	pag. 4
Aiuti sisma, domande fino al 28 settembre	pag. 4
Niente IVA sulle corse in taxi a Venezia	pag. 5
Rottamazione, al via le segnalazioni e il servizio ContiTu	pag. 6
Risoluzione stragiudiziale delle controversie, dal CNDCEC un quadro riassuntivo	pag. 7
Decreto Dignità, stop ai bonus per chi si sposta all'estero	pag. 9
La contabilizzazione e lo storno delle attività per imposte anticipate, approfondimento della FNC	pag. 10
E-fattura: dalla FNC una panoramica sulle altre nazioni e proposte virtuose	pag. 10

Adempimenti

730: ultima chiamata al 23 luglio	pag. 11
---	---------

Guide operative

Redditi prodotti all'estero: la nuova procedura in materia di collaborazione volontaria	pag. 14
---	---------



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

FISCO

Agevolazioni fiscali per i lavoratori che si trasferiscono in Italia

Domicilio fiscale

IRPEF

AIRE

Lavoratori impatriati, precisazioni delle Entrate sulla residenza all'estero

Ancora una volta, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito al regime per i **lavoratori cosiddetti "impatriati"**. Lo ha fatto con la [Risoluzione 51/E](#) pubblicata il 6 luglio 2018, con la quale ha fornito alcune precisazioni in materia, rispondendo ad un interpello.

Il quesito riguardava un cittadino italiano, che aveva trasferito la propria residenza in Svizzera e che aveva fatto domanda di iscrizione all'**AIRE**, il quale chiedeva chiarimenti in merito all'applicabilità al suo caso del **regime speciale**. Aveva iniziato a collaborare con una società a Zurigo, ma, a seguito dell'interruzione del suddetto rapporto di lavoro, aveva trasferito nuovamente la propria residenza in Italia e aveva intrapreso un nuovo rapporto lavorativo con una società italiana. Per l'anno 2017 risultava però residente in Svizzera: chiedeva dunque se poteva rientrare nel regime speciale per i lavoratori impatriati.

La risposta dell'Agenzia è stata **chiara e affermativa**: «Nel caso rappresentato, il sig. Alfa, cittadino italiano, nel presupposto della veridicità di quanto dichiarato circa lo svolgimento dell'attività all'estero per un periodo superiore a 24 mesi e il possesso del titolo di laurea e, nel presupposto che, per gli anni 2016 e 2017, non sia stato fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'[art. 2](#) del T.U.I.R., risulta integrare i requisiti richiesti dal comma 2 dell'[art. 16](#) del D.Lgs. n. 147/2015. Sussistendo tali condizioni, l'istante può, dunque, chiedere al proprio datore di lavoro l'applicazione del regime speciale previsto dall'[art. 16](#) del D.Lgs. n. 147/2015 per i lavoratori impatriati, secondo quanto precisato nella [Circolare n. 17/E/2017](#), Parte II, a partire dal 2018 e per i quattro periodi d'imposta successivi».

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 6 luglio 2018, n. 51/E](#)

[Agenzia delle Entrate, Circolare 23 maggio 2017, n. 17/E](#)

[Art. 16, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147](#)

[Art. 2, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

[Distributori carburante](#)
[Fattura elettronica e semplificata](#)
[Scheda carburante](#)
[Giacenze di carburanti](#)
[IVA](#)

Benzinai, l'Agazia delle Dogane pubblica le istruzioni per la trasmissione dei dati

Con la [nota 73285/RU](#) pubblicata il 5 luglio, l'Agazia delle Dogane ha fornito alcune istruzioni in merito all'**obbligo di memorizzazione elettronica** e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per le **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

L'obbligo vale per i soggetti che gestiscono **distributori di benzina e gasolio ad elevata automazione**, che erogano unicamente in modalità self-service prepagato muniti di sistemi automatizzati di telerilevazione dei dati di impianto, di terminali per il pagamento tramite accettatore di banconote, moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.) e di sistemi informatici per la gestione in remoto dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante; **le informazioni vanno trasmesse con cadenza mensile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento**. Con successivi provvedimenti l'obbligo sarà esteso anche agli altri distributori.

L'obbligato alla trasmissione dei dati, o un suo delegato, dovrà utilizzare l'applicazione "Corrispettivi distributori stradali di carburante" disponibile sul Portale Unico Dogane (PUD), che comprende i seguenti servizi:

- "invioDistributoriCarburanti", per effettuare la trasmissione di file utilizzando il "Tracciato unico3 - Cessione carburanti & Registro C_S" ; il sistema attribuisce ai file regolarmente registrati il codice identificativo IUT (Identificativo Univoco Telematico);
- "annullamentoDistributoriCarburanti", per annullare un file precedentemente inviato e registrato a sistema;
- "interopRservice", per controllare lo stato dell'operazione (invio o annullamento) per uno specifico IUT;
- "interopService", per ottenere l'esito dell'operazione effettuata; al file di esito è apposto il sigillo elettronico (firma digitale), secondo il [regolamento UE n° 910/2014](#) – eIDAS.

[Agazia delle Dogane, Nota 5 luglio 2018, n. 73285](#)
[Regolamento UE n° 910/2014](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468
00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659
80121 – Napoli- Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836
80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285
sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it
www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

Contabilità semplificata Studi di settore

Studi e parametri 2018, arriva la Circolare

L'Agenzia delle Entrate, con la [Circolare n. 14/E del 6 luglio 2018](#), ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione degli **studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2017**. La nuova prassi si sofferma sugli aspetti degli studi e dei parametri oggetto di novità. A cominciare dai **correttivi "cassa"**, vale a dire gli interventi correttivi agli studi di settore da applicare nei confronti delle **imprese minori in contabilità semplificata** che determinano il reddito secondo quanto previsto dall'[art. 66](#) del T.U.I.R. Tali correttivi, spiegano dalle Entrate, operano unitamente alla nuova metodologia ad hoc – elaborata in relazione al solo periodo d'imposta 2017 - che prevede la partecipazione al calcolo delle stime del valore delle rimanenze finali di magazzino, in modo da garantire e recepire correttamente il passaggio dal regime contabile basato sul principio di "competenza" a quello "improntato alla cassa". Come noto, infatti, la nuova formulazione del comma 1 del citato [art. 66](#) del T.U.I.R. non reca più il rinvio agli artt. [92](#), [93](#) e [94](#) del T.U.I.R.; pertanto, non assumono più rilevanza, ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, **le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci**, lavori in corso su ordinazione di durata sia infrannuale che ultrannuale e titoli. *"Tuttavia – si legge nella Circolare - il modello di stima dei ricavi in base agli studi di settore si fonda sulla correlazione statistica di costi e ricavi ed è stato elaborato sulla base di dati contabili dichiarati per competenza; ad esempio, una delle variabili più rilevanti per stimare i ricavi delle imprese che esercitano le attività del commercio è rappresentata dal "Costo del venduto", al cui calcolo partecipano le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino"*.

La nuova prassi, inoltre, prende in analisi i **correttivi anticrisi** e le integrazioni agli studi di settore riguardanti l'aggiornamento, a partire dal periodo d'imposta 2017, delle **analisi territoriali a livello comunale e provinciale**, a seguito della istituzione, modifica e ridenominazione di alcuni comuni, nonché dell'introduzione del nuovo assetto degli enti territoriali regionali della Sardegna. Altri capitoli, invece, sono dedicati alle novità della modulistica, al regime premiale, alle comunicazioni di anomalia.

[Agenzia delle Entrate, Circolare 6 luglio 2018, n. 14 E.](#)
[Art. 66, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

Calamità pubbliche Imprese Start Up innovative Registro delle imprese

Aiuti sisma, domande fino al 28 settembre

Chiuderà il 28 settembre 2018 lo sportello per la **presentazione delle domande** di accesso alle agevolazioni che sostengono le iniziative imprenditoriali nel territorio delle **Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria** interessato dagli **eventi sismici** del 2016 e del 2017, finalizzate al rafforzamento

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it
www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Avvocati e giuristi d'impresa

del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti (intervento di aiuto ai sensi della [Legge n. 181/1989](#)).

Con la [Circolare direttoriale 6 luglio 2018, n. 245986](#), il Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato il termine finale di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni. “A seguito – si legge nella Circolare - della richiesta formulata dalle Istituzioni locali di proroga del termine di presentazione delle domande, necessaria per consentire alle imprese di elaborare i propri progetti di investimento sfruttando un più lungo arco temporale, il termine finale di cui al punto G.2, della predetta [Circolare 12 marzo 2018, n. 149937](#) è prorogato alle **ore 12.00 del 28 settembre 2018**”.

Sono **ammessi alle agevolazioni** le iniziative che:

1. prevedono la realizzazione di programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione, con spese ammissibili non inferiori a 1,5 milioni di euro;
2. programmi occupazionali finalizzati ad incrementare o a mantenere il numero degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento, che deve essere attiva da almeno un biennio.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del **contributo in conto impianti**, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti previsti dal [Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#) (“Regolamento GBER”). Nello specifico, il finanziamento agevolato concedibile è pari a un valore compreso tra il 30 e il 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile.

Le domande potranno essere presentate al soggetto gestore, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - **Invitalia** secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla [Legge n. 181/1989](#) del sito dell'Agenzia.

[MISE, Circolare 6 luglio 2018, n. 245986](#)

[Legge 15 maggio 1989, n. 181](#)

[Regolamento \(UE\) n. 651/2014](#)

[Circolare 12 marzo 2018, n. 149937](#)

IVA

Niente IVA sulle corse in taxi a Venezia

Nel **Comune di Venezia**, anche dopo l'intervento della Legge di Bilancio 2017 ([L. 232/2016](#)), **sono esenti dall'IVA le prestazioni di trasporto urbano** di persone effettuate per via terrestre mediante **veicoli da piazza (taxi)** e quelle effettuate per acqua, purché rese con veicoli da piazza, quali **taxi acquei**, nonché le prestazioni rese a mezzo gondole o motoscafi.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

A precisarlo è la [Risoluzione n. 50/E](#), diramata il 5 luglio 2018 dalle Entrate in risposta ad un interpello presentato da una società che svolge attività di trasporto di passeggeri, mediante l'utilizzo di natanti autorizzati ad esercitare il menzionato trasporto, con portata fino a 20 persone compreso il conducente.

L'esenzione:

- si estende, **limitatamente ai trasporti urbani di persone non di linea effettuati nel territorio di Venezia, al servizio di noleggio con conducente** quando lo stesso si configuri simile ad un servizio reso dal taxi acqueo. Con ciò intendendosi “la mera attività di noleggio con conducente e non l'utilizzo dei veicoli per servizi di trasporto privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al soddisfacimento di esigenze turistico-ricreative, ivi compresi l'intrattenimento con musica e pasti, l'attività di guida turistica e simili”;
- **non si estende, invece, alle prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi, alle quali si applica l'aliquota del 5%.**

Infine, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate, sono da assoggettare ad IVA con aliquota del 10%, ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al [D.P.R. n. 633/1972](#).

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 luglio 2018, n. 50/E](#)
[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

Cartelle esattoriali **Equitalia**

Rottamazione, al via le segnalazioni e il servizio ContiTu

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione **due nuovi servizi** collegati alla **procedura di definizione agevolata dei carichi 2000/2017**: si tratta del servizio adesso **ContiTu** e del servizio che consente di inviare le segnalazioni di difformità.

In particolare, il servizio web **ContiTu** consente di ottenere nuovi **bollettini Rav** per pagare in via agevolata soltanto alcuni degli avvisi/cartelle contenuti nella Comunicazione delle somme dovute inviata al contribuente a seguito della domanda di rottamazione. “Se la tua domanda di adesione alla Definizione agevolata è stata accolta – si legge sul sito internet della Riscossione - e non intendi saldare tutto l'importo, puoi effettuare entro la scadenza della prima rata (31 luglio 2018 per i carichi affidati nel 2017 e 31 ottobre 2018 per i carichi affidati dal 2000 al 2016), il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella Comunicazione che hai ricevuto, utilizzando il servizio ContiTu”. Tramite il nuovo servizio si possono richiedere e stampare i bollettini Rav relativi

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it
www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

alle cartelle/avvisi che si decide di pagare. Per i restanti debiti riportati nella “Comunicazione”, la Definizione agevolata non produrrà effetti e l'Agente della riscossione riprenderà le azioni di recupero.

Il servizio Segnalazioni di conformità, invece, consente di segnalare le **difformità/differenze** rilevate tra i dati delle cartelle/avvisi riportati nella Comunicazione delle somme dovute inviata dalla Riscossione e quelli indicati dal contribuente nella dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata. Nello specifico, i casi di difformità individuati dall'Agenzia riguardano le ipotesi in cui il contribuente:

1. **non riscontri la presenza di tutte le cartelle o di tutti gli avvisi che aveva indicato nella dichiarazione di adesione:** in tali ipotesi per non perdere i benefici della Definizione agevolata, occorre pagare comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalare le sole cartelle/avvisi mancanti;
2. **non riscontri la presenza di cartelle o di avvisi che non aveva indicato nella dichiarazione di adesione:** anche in questo caso, per non perdere i benefici della Definizione agevolata si deve pagare comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi indicate nella dichiarazione di adesione entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalare le sole cartelle/avvisi non indicati;
3. **riscontri una soluzione rateale differente rispetto a quella indicata nella dichiarazione di adesione:** per non perdere i benefici della Definizione agevolata, occorre segnalare entro il termine di scadenza del 31 luglio il piano di rateizzazione che aveva indicato.

[Agenzia delle Entrate Riscossione, Guida ContiTu](#)

[Agenzia delle Entrate Riscossione, Guida Segnalazioni difformità](#)

CNDCEC

Mediazione Civile e commerciale

Conciliazione giudiziale

Risoluzione stragiudiziale delle controversie, dal CNDCEC un quadro riassuntivo

La materia della **risoluzione stragiudiziale delle controversie** è stata oggetto di ripetuti interventi normativi, con vari obiettivi: incrementare la capacità deflattiva del contenzioso, contenere i costi delle liti, favorire la formazione e lo sviluppo di una cultura della conciliazione.

Con riferimento alla disciplina contenuta nel [D.Lgs. n. 28/2010](#), il documento CNDCEC 3 luglio 2018 ricorda che la mediazione è obbligatoria nelle materie elencate nell'[art. 5](#), comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, ossia:

- condominio;
- diritti reali;

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Avvocati e giuristi d'impresa

- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La disciplina della **mediazione obbligatoria**, in seguito al periodo di sperimentazione volto a soppesare l'efficacia dell'istituto, si è cristallizzata ad opera dell'[art. 11-ter](#), introdotto in sede di conversione del [D.L. n. 50/2017](#) nella [Legge n. 96/2017](#) (c.d. manovra correttiva 2017). La norma ha eliminato il carattere temporaneo e stabilizzato l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa ad una controversia nelle materie di cui sopra.

In definitiva, l'istituto della mediazione civile e commerciale non ha più scadenze ed è **parte integrante del nostro ordinamento giuridico**.

La progressiva **espansione dell'istituto della mediazione**, poi, **emerge** chiaramente **dalle rilevazioni statistiche effettuate**, trimestralmente, dalla Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della Giustizia. I dati evidenziano un progressivo aumento nelle adesioni al procedimento di mediazione, dopo il primo incontro. Nell'anno 2017 sono state 84.000 le istanze, ben 6.000 in più rispetto all'anno precedente; inoltre, le statistiche evidenziano che, quando le parti decidono di sedersi al tavolo della mediazione, dopo il primo incontro, l'accordo si raggiunge nel 43% dei casi.

Con riferimento al trend di comparizione dell'aderente e alla durata media delle procedure di mediazione rispetto al contenzioso, gli ultimi dati disponibili denotano che, sempre nel 2017, i tempi di definizione dei procedimenti di mediazione, con aderente comparso e accordo raggiunto, sono di 129 giorni, ossia di gran lunga inferiori rispetto a quelli registrati nei procedimenti in Tribunale.

Il documento offre, infine, un prezioso quadro sinottico circa l'attuazione - ex d.lgs. n. 28/2010 - dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla **conciliazione delle controversie civili e commerciali**.

[CN_FNC_ADR, Documento giugno 2018](#)

[Legge 21 giugno 2017, n. 96](#)

[D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

[Art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28](#)

Credito d'imposta ricerca e sviluppo Legge di Bilancio 2018

Decreto Dignità, stop ai bonus per chi si sposta all'estero

Il nuovo Decreto Dignità, licenziato lo scorso 2 luglio dall'esecutivo, contiene due disposizioni che limitano la portata di alcune **agevolazioni fiscali**. In particolare, si tratta degli articoli 6 e 7 del nuovo provvedimento che, rispettivamente, prevedono:

1. un **meccanismo di "recapture" dell'iper-ammortamento** concesso per i casi in cui nel corso della fruizione del beneficio i beni agevolati formano oggetto di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione;
2. la **non agevolabilità** degli acquisti infragruppo di diritti di privativa industriale e degli altri intangibles ai fini del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo.

In merito al primo punto, le nuove disposizioni subordinano l'applicazione dei benefici dell'iper-ammortamento alla circostanza che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese riguardi strutture produttive situate sul territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Da qui la ripetizione del bonus in caso di cessione a titolo oneroso o di delocalizzazione all'estero dei beni per i quali si è fruito dell'agevolazione: in tali ipotesi l'impresa è tenuta a **restituire, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile**, i benefici fiscali applicati nei periodi d'imposta precedenti, senza applicazione di sanzioni e interessi. Tale novità verrà applicata alle cessioni e alle delocalizzazioni dei beni agevolati effettuate successivamente all'entrata in vigore del nuovo Decreto. Il nuovo meccanismo di recapture non opera, su espressa previsione delle nuove disposizioni, in caso di applicazione della disciplina dei c.d. "**investimenti sostituivi**" prevista dai commi 35 e 36 dell'[art. 1](#), L. 205/2017. Di conseguenza, quest'ultima disciplina dei c.d. "investimenti sostituivi" è estesa anche alla fattispecie della delocalizzazione dei beni agevolati.

Con il decreto viene data una stretta anche al bonus per gli **investimenti in attività di ricerca e sviluppo che non sarà più riconosciuto in relazione ai costi sostenuti per l'acquisto**, anche in licenza d'uso, **dei beni immateriali derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo**. La novità si applica a decorrere dalla data di inizio del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Sul punto, nella relazione illustrativa del provvedimento si legge: "In ogni caso - vale a dire a prescindere dalla circostanza che l'operazione di acquisto sia intercorsa con parti indipendenti o, fino al 2017, anche con altre imprese del gruppo - l'ammissibilità dei costi in questione è pur sempre subordinata alla condizione che i beni immateriali siano direttamente ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento di nuovi progetti di ricerca e sviluppo da parte dell'impresa acquirente".

[Legge 27 dicembre 2017, n. 205](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Avvocati e giuristi d'impresa

Contabilizzazione delle imposte

La contabilizzazione e lo storno delle attività per imposte anticipate, approfondimento della FNC

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un contributo dal titolo “**La contabilizzazione e lo storno delle attività per imposte anticipate**”. Il documento, dopo aver fornito una breve e generale descrizione del fenomeno della **fiscalità differita**, intende fornire alcuni chiarimenti sulla disciplina contabile relativa all'iscrizione in bilancio delle attività per imposte anticipate. Il testo approfondisce le modalità operative di rilevazione, di riassorbimento negli esercizi futuri e di eliminazione ("storno") nei casi in cui non vi sia la ragionevole certezza della loro recuperabilità negli esercizi futuri, in base a quanto disposto dai principi contabili nazionali di riferimento.

[FNC, Contabilizzazione e storno delle attività per imposte anticipate](#)

Fattura elettronica e semplificata

Fattura

Fatture da ricevere - fatture da emettere

Autofattura

IVA

E-fattura: dalla FNC una panoramica sulle altre nazioni e proposte virtuose

Il documento FNC pubblicato il 2 luglio 2018 svolge, in vista dell'estensione dell'obbligo di **fatturazione elettronica** alle transazioni tra privati in vigore dal **1° gennaio 2019**, un'analisi comparativa delle legislazioni in materia degli altri Stati UE ed extra-UE.

A livello unionale, la [Direttiva 2010/45/UE](#) ha introdotto rilevanti modifiche alla [Direttiva 2006/112/CE](#) con l'**obiettivo**, tra gli altri, di contribuire a promuovere la fatturazione elettronica nella considerazione che il ricorso allo strumento può aiutare le imprese a ridurre i costi e ad essere maggiormente competitive.

La Seconda Direttiva UE si è basata inoltre sul presupposto che gli obblighi IVA in materia avrebbero dovuto essere rivisti per eliminare gli oneri e le barriere esistenti che ostacolano il ricorso a tale tipo di fatturazione. Le **fatture cartacee e quelle elettroniche dovrebbero ricevere lo stesso trattamento**, gli oneri amministrativi gravanti dovrebbero equivalersi e dovrebbe essere altresì garantita la parità di trattamento anche con riguardo alle competenze delle autorità fiscali, al fine di affermare che i diritti e gli obblighi dei soggetti passivi dovrebbero applicarsi in condizioni di parità indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo scelga una o l'altra modalità.

Dopo aver brevemente illustrato lo stato dell'arte nei vari ordinamenti continentali, l'analisi su base mondiale ricorda come la regione più avanzata, per quanto riguarda l'uso e la diffusione della FE,

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

sia l'America Latina, ove lo strumento è volto a migliorare il controllo fiscale e a mitigare gli elevati tassi di evasione.

Esaminati poi i profili (**rischi/benefici**) relativi all'imminente obbligo il **CNDCEC** - per favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria - ha **proposto**, nelle competenti sedi istituzionali, **l'introduzione di un regime premiale** per coloro che si obbligano ad emettere tutte le loro fatture in formato elettronico e, sussistendone i presupposti, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, ulteriormente "rafforzato" dall'attestazione, da parte degli stessi soggetti abilitati al rilascio del visto (tra cui i Commercialisti), della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro.

Quest'ultima attestazione consentirebbe la verifica della quadratura tra i dati delle fatture e quelli dei pagamenti, con l'ulteriore aggancio ai dati indicati nelle dichiarazioni.

[CNDCEC - FNC, Documento 02 luglio 2018](#)

[Direttiva 2010/45/UE](#)

[Direttiva 2006/112/CE](#)

ADEMPIMENTI

[Modello 730](#)

[Dichiarazione precompilata](#)

[CAF](#)

[Modello Redditi Persone fisiche](#)

[Lavoro dipendente e subordinazione](#)

[Oneri deducibili e detraibili](#)

730: ultima chiamata al 23 luglio

Scade il 23 luglio 2018 il termine per la presentazione diretta del 730 precompilato all'Agenzia delle entrate o al CAF o al professionista.

Entro lo stesso termine va presentato il modello 730 ordinario.

730 precompilato: presentazione diretta

In caso di **presentazione diretta** tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente deve:

1. **indicare i dati del sostituto d'imposta** che effettuerà il conguaglio;

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

2. **compilare la scheda per la scelta** della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'IRPEF, anche se non esprime alcuna scelta;
3. **verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato** siano corretti e completi.

Se il 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, **il contribuente lo può accettare senza modifiche**, al contrario se i dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello aggiungendo ulteriori dati come per esempio:

- un reddito non presente;
- oneri detraibili e deducibili non presenti come ad esempio le spese per le attività sportive praticate dai figli.

Naturalmente in caso di modifiche sarà a disposizione del contribuente un nuovo modello con un **nuovo modello 730-3** con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta accettato o modificato, il modello 730 precompilato può essere presentato **direttamente** tramite il sito internet dell'Agenzia delle entrate.

L'Agenzia delle Entrate, a seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet mette **a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione**.

Se, dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato, il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel paragrafo "Rettifica del modello 730".

Presentazione al CAF o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un CAF o a un professionista abilitato deve consegnare, **al massimo entro il 23 luglio**, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa che riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef.

Il contribuente deve consegnare la scheda anche se non esprime alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

Il contribuente deve sempre esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione e deve conservarla in originale. Il CAF o il professionista è tenuto comunque a conservare una copia dei documenti che riceve affinché possa trasmetterla, su richiesta in caso di controlli, all'Agenzia delle entrate.

I **principali documenti** che possono essere richiesti in visione sono:

1. la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Avvocati e giuristi d'impresa

2. gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute;
3. gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
4. la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Tutti i **documenti** relativi alla dichiarazione di quest'anno **vanno conservati fino al 31 dicembre 2023**, termine entro il quale l'amministrazione fiscale può richiederli.

Attualmente i **CAF o i professionisti abilitati sono responsabili della veridicità dei dati riportati nel modello 730**, essi infatti hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente e, per ogni dichiarazione devono rilasciare un visto di conformità (ossia una certificazione di correttezza dei dati).

In caso di apposizione di un **visto di conformità infedele**, è il CAF a dover effettuare il pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle entrate salvo che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Finché non ci sia la contestazione dell'infedeltà del visto con comunicazione d'irregolarità, **il CAF o il professionista**, che **si rendano conto di aver commesso qualche errore**, possono trasmettere una **dichiarazione rettificativa** del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, possono trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.

In tal caso, la somma dovuta dal CAF o dal professionista è pari all'importo della sola sanzione.

Il CAF o il professionista deve **consegnare al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3**, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal CAF o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

730 ordinario

Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. Può infatti presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie utilizzando il modello 730 **entro il 23 luglio 2018**.

Resta sempre possibile presentare, **in alternativa**, il modello REDDITI entro il 31 ottobre 2018.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

GUIDE OPERATIVE

Voluntary disclosure

AIRE

Domicilio fiscale

Black list

IRPEF

Redditi prodotti all'estero: la nuova procedura in materia di collaborazione volontaria di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la [Circolare n. 12/E del 13 giugno 2018](#) a chiarire la **nuova procedura** in materia di **collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero**.

Tale possibilità è limitata ai **contribuenti residenti fiscalmente in Italia** (e loro eredi), rientrati in Italia dopo aver svolto in via continuativa un'attività di lavoro dipendente o autonomo all'estero, in quanto in precedenza iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o frontalieri.

Aderendo è possibile regolarizzare le attività depositate e le somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti esclusivamente dalla predetta attività lavorativa.

Ambito oggettivo

La normativa prevede che possono essere regolarizzate le "attività depositate" e le "somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio" all'estero alla data del 6 dicembre 2017 per le quali il contribuente è soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Il legislatore ha inteso far riferimento a **tutte le attività estere** di natura finanziaria rimandando alla definizione che si ritrova nelle istruzioni del quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, si fa riferimento:

1. alle attività i cui redditi sono corrisposti da **soggetti non residenti**, tra cui, le partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi all'estero, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere, depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi d'impresa*

2. ai **contratti di natura finanziaria** stipulati con controparti non residenti, ad esempio finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli;
3. ai **contratti derivati** e altri rapporti finanziari stipulati al di fuori del territorio dello Stato;
4. ai **metalli preziosi** detenuti all'estero;
5. ai diritti all'acquisto o alla sottoscrizione di **azioni estere** o strumenti finanziari assimilati;
6. alle **forme di previdenza complementare** organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero, escluse quelle obbligatorie per legge;
7. alle **polizze di assicurazione sulla vita** e di capitalizzazione sempreché la compagnia estera non abbia optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva e dell'imposta di bollo e non sia stato conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, con il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi;
8. alle **attività finanziarie italiane** comunque detenute all'estero, sia ad esempio per il tramite di fiduciarie estere o soggetti esteri interposti, sia in cassette di sicurezza;
9. alle attività e gli investimenti detenuti all'estero per il **tramite di soggetti** localizzati in Paesi diversi da quelli collaborativi nonché in entità giuridiche italiane o estere, diverse dalle società, qualora il contribuente risulti essere "titolare effettivo";
10. alle attività finanziarie estere detenute in Italia **al di fuori del circuito degli intermediari residenti**;
11. ai titoli o diritti offerti ai lavoratori dipendenti ed assimilati che danno la possibilità di acquistare, ad un determinato prezzo, azioni della società estera con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro o delle società controllate o controllanti (cd. **stock option**), nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante. Se il piano di assegnazione delle stock option prevede che l'assegnatario non possa esercitare il proprio diritto finché non sia trascorso un determinato periodo (cd. vesting period), le stesse non devono essere indicate nel presente quadro fino a quando non sia spirato tale termine, mentre devono essere indicate in ogni caso, quindi, anche nel corso del vesting period, qualora siano cedibili.

L'accesso alla procedura è consentito solo se, **al 6 dicembre 2017**, il contribuente abbia ancora in essere con l'intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare, indipendentemente dal valore dell'attività e della giacenza a tale data. Non rientrano quindi nell'ambito della procedura le attività di cui ai **rapporti chiusi prima** di tale data né, inoltre, quelle attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Avvocati e giuristi d'impresa

Deve trattarsi, in sostanza di attività e somme che derivano da redditi di lavoro prodotti nel medesimo Stato in cui le stesse sono depositate o detenute. Inoltre nell'ambito di applicazione della procedura rientrano altresì:

1. le **somme derivanti dalla vendita di beni immobili** posseduti nello Stato estero nel quale è stata prestata l'attività lavorativa in via continuativa, purché tali somme abbiano generato attività finanziarie detenute nel medesimo Stato estero non dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale;
2. le **violazioni dichiarative** commesse "ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse" attività oggetto di regolarizzazione solo per le stesse annualità in cui sono state commesse le violazioni di monitoraggio fiscale, che costituiscono il presupposto oggettivo necessario affinché le attività detenute all'estero possano essere sanate tramite la procedura;
3. secondo l'interpretazione dell'Agenzia, anche le **violazioni dichiarative inerenti l'IVAFE**.

Restano **esclusi** dall'ambito di applicazione della procedura gli immobili e, in generale, gli investimenti patrimoniali nonché le attività e le somme derivanti da redditi prodotti all'estero aventi natura diversa da quelli espressamente previsti dalla norma (quali ad esempio quelli d'impresa).

Non possono essere oggetto della procedura le attività già oggetto di voluntary disclosure non perfezionate per mancato pagamento delle somme risultanti dall'invito all'adesione nei 15 giorni antecedenti la data fissata per il contraddittorio e/o in caso di mancata adesione, nonché nell'ipotesi di mancato versamento delle somme dovute in base agli atti

di cui il contribuente istante era destinatario o che aveva sottoscritto, per cui è prevista un'apposita disciplina.

Infine costituisce **causa di inammissibilità** l'avvenuta notifica di avviso di accertamento o atto di contestazione delle sanzioni tributarie.

Ambito soggettivo

La procedura è rivolta alle seguenti categorie di contribuenti:

- persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che in precedenza risultavano **residenti all'estero e iscritte all'AIRE**;
- persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che abbiano prestato la propria **attività lavorativa**, in via continuativa, all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (soggetti ex frontalieri).

Si tratta dunque dei contribuenti iscritti all'AIRE, successivamente rientrati in Italia, o agli ex frontalieri che, a partire dal periodo di imposta in cui è stata riacquisita la residenza fiscale (nel caso degli ex AIRE) o in cui sono venute meno le condizioni di esonero dall'obbligo di compilazione del modulo RW (nel caso degli ex frontalieri), che non hanno correttamente

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Avvocati e giuristi d'impresa

adempito agli obblighi di monitoraggio fiscale a cui erano tenuti relativamente alle attività finanziarie e alle somme, originate dal reddito prodotto all'estero di lavoro dipendente e/o autonomo, detenute nello Stato ove veniva prestata in via continuativa l'attività lavorativa.

Per l'accesso alla procedura è sufficiente che i presupposti soggettivi ed oggettivi previsti si siano verificati **per almeno un periodo di imposta** potenzialmente regolarizzabile. Non è invece necessario che lo status di soggetto fiscalmente residente in Italia ovvero che la condizione di non operatività dell'esonero dagli obblighi di monitoraggio spettante ai frontalieri permangano ancora per il 2017.

Alla procedura possono accedere altresì gli **eredi**:

- nel caso in cui l'autore della violazione sia deceduto anteriormente all'avvio della procedura, l'erede può presentare l'istanza di regolarizzazione e versare gli importi dovuti per il perfezionamento della stessa, eventualmente beneficiando della proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa;
- nel caso in cui il decesso si collochi temporalmente dopo che l'autore della violazione ha presentato richiesta di accesso alla procedura, sarà in facoltà dell'erede concludere la procedura già avviata, eventualmente effettuando il versamento degli importi non ancora versati dal de cuius.

Ambito temporale

La procedura di regolarizzazione riguarda i periodi di imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono decaduti i termini per la contestazione e per l'accertamento delle violazioni oggetto della procedura.

Presentazione della richiesta di accesso alla procedura

Il contribuente che intende accedere alla procedura deve presentare esclusivamente per via telematica **entro il 31 luglio 2018** richiesta di accesso alla stessa, utilizzando il modello approvato con il provvedimento.

Con la sottoscrizione e l'inoltro dell'istanza il contribuente dà atto:

- dell'assenza di **cause di inammissibilità** alla stessa;
- della **veridicità** e della **completezza** delle informazioni e dei documenti forniti nell'ambito della medesima procedura.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Dottori Commercialisti – Revisori Legali

Avvocati e giuristi d'impresa

I contribuenti, o loro eredi, devono presentare un'**autodichiarazione** con cui attestano la sussistenza dei requisiti oggettivi richiesti dalla norma per accedere alla procedura e, in particolare, devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, che le attività che intendono regolarizzare derivano da redditi di lavoro dipendente e/o di lavoro autonomo svolto in via continuativa all'estero ovvero dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.

L'istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate comprovata dalla comunicazione che, la stessa Agenzia rende disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia e che attesta, appunto, l'avvenuta ricezione.

Il contribuente può rettificare o integrare una richiesta già presentata, può presentare un'istanza integrativa sempre entro il termine del 31 luglio 2018, in tale ipotesi, rileverà l'ultima richiesta inviata.

Il versamento e determinazione degli importi dovuti

La procedura si perfeziona con il **versamento del 3%**, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 delle somme oggetto di regolarizzazione.

Il pagamento deve avvenire mediante versamento diretto con modello F24 Elide in unica soluzione **entro il 30 settembre 2018**, oppure ripartito in tre rate mensili di pari importo; in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2018 e le successive rate saranno **maggiorate** di un importo a titolo di interessi, calcolato al saggio legale attualmente in vigore pari allo 0,3 per cento annuo.

Non è possibile avvalersi della compensazione.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 0812400836

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com